

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 14 novembre 2006, prot. n. 19130/1.3.15

Referendum consultivo comunale. Utilizzo di tessera elettorale o certificato elettorale ai sensi delle previsioni statutarie e regolamentare.

In relazione alla richiesta di parere inerente l'argomento in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni. Si osserva anzitutto che l'art. 73 dello Statuto comunale, seppur successivo all'introduzione della tessera elettorale, tra gli "indirizzi sul referendum", prevede che alla consultazione sia data adeguata pubblicizzazione e che i certificati elettorali siano recapitati al domicilio dell'elettore. Tale articolo va letto alla luce di quanto disposto dalla legge 30 aprile 1999, n. 120 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, al fine di scongiurare che l'utilizzo del certificato risponda ad un'esigenza di mero rispetto della formulazione semantica della previsione statutaria, senza tener conto che lo stesso regolamento comunale per i referendum consultivi, nonché i principi generali in materia di procedimento amministrativo, prevedono il perseguimento della massima semplificazione ed economicità. La predisposizione dei certificati è infatti anzitutto antieconomica e non strettamente necessaria ai fini della correttezza del procedimento referendario.

In particolare, l'art. 13 della legge 120/1999 prevede che con regolamento (il successivo D.P.R. 299/2000) sia istituita la tessera elettorale destinata a svolgere per tutte le consultazioni la stessa funzione del certificato elettorale. Da qui un primo dato concreto: la funzione svolta dai due documenti è del tutto assimilabile. Lo stesso Ministero dell'Interno (parere pubblicato dalla rivista Comuni d'Italia, n. 1 del 2004) ritiene che gli elettori possano utilizzare la tessera elettorale in occasione di referendum consultivi comunali in quanto il D.P.R. 299/2000 ha istituito il nuovo documento, abolendo contemporaneamente il certificato elettorale.

Scorrendo il D.P.R. 299/2000, su cui si basa anche il parere ministeriale, occorre prendere atto dell'art. 1 il quale prevede che la tessera sostituisca integralmente il certificato elettorale e che la stessa vada esibita per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria. Inoltre l'art. 14, quale norma di chiusura, prevede che allorché leggi o decreti facciano riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, il riferimento deve intendersi effettuato alla tessera elettorale.

Si prospetta pertanto la possibilità che il riferimento di cui al citato art. 14 possa essere interpretato estensivamente, si da ricomprendere anche eventuali previsioni statutarie o regolamentari, trattandosi di norme di rango secondario come i decreti.

Dalle considerazioni sin qui espresse emerge quindi che l'eventuale utilizzo della tessera elettorale in occasione del referendum in oggetto, pur in presenza della previsione statutaria di cui all'art. 73, risulterebbe conforme a legge.

Nel contempo, non si può però nemmeno affermare che l'utilizzo del certificato elettorale, previsto dalla più volte citata norma statutaria, sia da considerare vietato dalla legge, nonostante le osservazioni sopra riportate circa l'interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. 299/2000.

È verosimile ritenere che l'utilizzo del certificato elettorale sia stato previsto dallo Statuto in quanto strumento duttile che risponde meglio della tessera alle esigenze del procedimento referendario comunale, il quale è caratterizzato da una disciplina in alcuni aspetti lontana da quella delle altre consultazioni elettorali.

Come evidenziato all'inizio, tra gli "indirizzi sul referendum" c'è quello di fornire un'adeguata pubblicizzazione della consultazione, scopo che è perseguibile anche attraverso la distribuzione al domicilio degli elettori del certificato. Tra l'altro, ai sensi dell'art. 19 del regolamento comunale, è previsto che nel manifesto con cui la cittadinanza è invitata alle urne vi sia l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale.

La precisazione di tale dato, il luogo di riunione e la corrispondente sezione, si rende necessario perché l'accorpamento delle sezioni elettorali è imprescindibile. Ciò in quanto il regolamento prevede delle sezioni referendarie presiedute dai consiglieri comunali, che sono in numero ben minore rispetto alle attuali sezioni elettorali del Comune di

Il luogo di votazione indicato per il referendum potrebbe quindi teoricamente non coincidere con quello indicato nella tessera elettorale, che in tal modo non sarebbe utilizzabile; peraltro, tale problema può essere

risolto mantenendo inalterati i luoghi di riunione e accorpendo le sezioni che normalmente l'elettore ivi ritrova.

Se quindi il luogo della votazione risulta essere quello già indicato all'elettore nella tessera elettorale, la finalità dell'invio del certificato è di dare maggiore pubblicizzazione alla consultazione referendaria.

Visto che tale aspetto non può essere in alcun modo sottovalutato, si ritiene che la scelta di non inviare i certificati elettorali dovrebbe essere portata all'attenzione del Consiglio comunale, che potrebbe nel contempo indicare eventuali forme di pubblicizzazione alternative al certificato.

Infine, per quanto riguarda eventuali comunicazioni del Comune a questo Servizio, non ne sono previste perché trattasi di consultazione di rilevanza locale, mentre appare necessaria la comunicazione dell'indizione della consultazione alla Prefettura – U.T.G. di ... per quanto di competenza.